



Prot.n.129/AG/ST/SC-15

Roma 21 settembre 2015

Oggetto: Attività di vendita diretta su aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità.

Facendo seguito alla nostra precedente Nota di indirizzi del 13 dicembre 2013, relativa alle modalità di esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli, con la presente si rende disponibile alle Amministrazioni comunali **l'allegata lettera** del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), indirizzata anche alla scrivente Associazione, con la quale sono stati chiariti taluni aspetti afferenti allo svolgimento dell'attività in parola.

In particolare, il MIPAAF, adottando una posizione del tutto conforme a quella recata dalla citata Nota di indirizzi Anci del dicembre 2013, ha fornito una interpretazione della normativa sulla vendita diretta dei prodotti agricoli (art. 4, D.Lgs. n. 228 del 2001) aderente ai principi su cui si fonda la disciplina legislativa delle attività agricole.

A tal proposito si evidenzia che il documento ministeriale che si allega puntualizza alcuni temi che per la loro rilevanza devono essere tenuti nella debita considerazione da parte delle Amministrazioni comunali o delle altre forme associative competenti in ordine ai controlli amministrativi sullo svolgimento delle attività economiche.

Nella specie il MIPAAF ha precisato che:

1. essendo la vendita diretta attività agricola per connessione l'Amministrazione centrale competente per materia è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
2. non ha pregio giuridico distinguere tra terreni o beni "aziendali" e terreni o beni "esterni all'azienda": l'azienda agricola è il complesso di beni materiali e immateriali organizzati al fine di consentire l'attività di impresa non rilevando la collocazione spaziale degli stessi;
3. ritenere inibita la vendita diretta su aree "private esterne all'azienda" contrasta sia con il tenore letterale del citato articolo 4, sia con la *ratio* delle modifiche dell'articolo 4 medesimo succedutesi nel tempo nonché col principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione;



4. la vigente disciplina della vendita diretta dei prodotti agricoli non pone alcun limite all'esercizio della vendita diretta nel territorio della Repubblica su superfici private all'aperto ovunque esse siano ubicate ferma restando, naturalmente, l'osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria come espressamente previsto dal comma 1, del citato articolo 4.

Considerata l'importanza della problematica trattata, si raccomanda a tutte le Amministrazioni comunali di far proprie le argomentazioni del MIPAAF in virtù della specifica competenza in materia agricola di tale Dicastero.

Distinti saluti



Veronica Nicotra

All.cit. lettera del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 agosto 2015, prot. n. 0002855.

---

Alle ANCI Regionali  
Loro Sedi

---